ACCORDO AZIENDALE PER GLI OPERAI AGRICOLI

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di APRILE, alle ore —, presso la sede della Fondazione E. Mach sita in San Michele all'Adige (TN) in via Mach, 1 si sono riuniti:

la Fondazione E. Mach, rappresentata dal direttore generale:

dott. Sergio Menapace,

L'organizzazione sindacale FAI-CISL rappresentata dal Segretario generale e dal Segretario Organizzativo:

Bastiani Fulvio

Negri Katia

I delegati FAI-CISL:

Moscon Renzo

Bottamedi Carlo

L'organizzazione sindacale CGIL-FLAI rappresentata dal Segretario generale e dal Funzionario responsabile del settore agricoltura e foreste

Zabbeni Maurizio

Cattani Elisa

Il delegato CGIL-FLAI:

MOSER PAOLO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Accordo aziendale, salvo diversamente previsto dai singoli articoli, si applica agli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendenti della Fondazione E. Mach.
2. Il presente Accordo aziendale integra il trattamento normativo ed economico previsto dal C.C.N.L. per gli operai agricoli e florovivaisti e dall'Accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Trento.

Art. 2
Decorrenza e durata

1. Il presente Accordo aziendale sostituisce integralmente quello sottoscritto in data 17 dicembre 2014 e concerne il periodo 2017-2019. Salva diversa prescrizione di singole norme, trova applicazione dalla data della sua sottoscrizione.
2. Il presente Accordo aziendale si rinnova tacitamente alla scadenza, di anno in anno, qualora non sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della scadenza.

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

Art. 3
Orario di lavoro

1. L'orario normale di lavoro è distribuito su 5 giornate settimanali dal lunedì al venerdì. La durata della pausa pranzo non può essere inferiore a un'ora.
2. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato la distribuzione dell'orario di lavoro prevede 8 ore giornaliere dal lunedì al giovedì e 7 ore al venerdì.
3. Per gli operai agricoli a tempo determinato il lavoro straordinario viene calcolato su base settimanale e durante la raccolta le giornate non lavorate per il maltempo nel corso della settimana possono essere recuperate il sabato.

Art. 4
Ferie e festività

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato con l'orario di lavoro articolato su 5 giornate settimanali spetta, per ogni anno di lavoro prestato, un periodo di ferie retribuito pari a 27 giornate lavorative con assorbimento delle 4 giornate di festività soppresse e della festività la cui celebrazione è stata spostata alla domenica (4 novembre).
2. La Fondazione, su richiesta e compatibilmente alle proprie esigenze organizzative e produttive, può concedere periodi di ferie frazionati in ore, fino ad un massimo di cinque giorni (corrispondenti a 39 ore). Ai fini della trasformazione dei giorni di ferie in ore si computa la media oraria giornaliera, ottenuta dividendo l'orario di lavoro normale settimanale per i giorni lavorativi, ed il risultato finale si arrotonda matematicamente. La richiesta potrà essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento o entro un mese dalla data di assunzione laddove in corso d'anno.

Art. 5
Permessi retribuiti

1. In aggiunta a quanto previsto dalla legge, al fine di agevolare una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agli operai agricoli a tempo indeterminato è concessa la fruizione di permessi retribuiti pari a 24 ore annue per visite specialistiche documentate o per giustificati motivi familiari riferiti al coniuge o a parenti entro il II grado.
2. I permessi di cui al comma 1 spettano proporzionalmente anche agli operai agricoli assunti a tempo determinato per un periodo superiore a tre mesi.
3. Nel caso di contratto di assunzione per un periodo inferiore ai 3 mesi i permessi di cui al comma 2 vengono riconosciuti al raggiungimento delle 51 giornate contributive.

Art. 6
Banca ore

1. I lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro straordinario possono optare fra il pagamento delle ore (quota oraria più maggiorazione prevista dal CCPL in vigore) oppure il percepimento della sola maggiorazione con corrispondente diritto a riposi compensativi delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dall'art. 18 bis del contratto provinciale vigente.

Art. 7
Accesso alla mensa

1. Agli operai agricoli è consentito l'accesso al servizio mensa o servizio alternativo alle stesse condizioni previste per il personale di cui al C.C.P.L. per il personale delle Fondazioni di cui alla legge provinciale n. 14/2005.

Art. 8
Reperibilità

1. La reperibilità comporta per il dipendente l'obbligo di rendersi disponibile in ogni momento e di recarsi immediatamente nel luogo di lavoro in caso di chiamata.
2. Ai dipendenti comandati in servizio di reperibilità compete un'indennità giornaliera di € 25,00 per 24 ore. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a dodici ore, ed è corrisposta in proporzione alla durata oraria della reperibilità.
3. Le prestazioni effettuate durante il turno di reperibilità sono considerate lavoro straordinario, considerando a tali effetti il tempo di andata e di rientro nell'abitazione fino ad un tempo massimo di un'ora.
4. Qualora la reperibilità cada in un giorno festivo, e a condizione che il dipendente venga chiamato in servizio, in aggiunta al compenso spetta il diritto al riposo settimanale in conformità con quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 66/2003, salvo non sia già stato fruito.

Art. 9
Integrazione indennità di malattia o infortunio

1. In costanza del rapporto di lavoro agli operai agricoli a tempo indeterminato la Fondazione corrisponderà durante i periodi di malattia o infortunio, per la durata massima prevista dal contratto collettivo di lavoro, previo rilascio da parte degli interessati di delega alla Fondazione all'incasso di quanto dovuto da parte degli Enti assistenziali con i quali la Fondazione dovrà stipulare apposita convenzione, un trattamento economico in modo da raggiungere la retribuzione netta cui il dipendente avrebbe avuto diritto nel caso di normale svolgimento del rapporto stesso.
2. In costanza del rapporto di lavoro agli operai agricoli a tempo determinato la Fondazione corrisponderà durante i periodi di infortunio, per la durata massima prevista dal contratto collettivo di lavoro, previo rilascio da parte degli interessati di delega alla Fondazione all'incasso di quanto dovuto da parte degli Enti assistenziali con i quali la Fondazione dovrà stipulare apposita convenzione, un trattamento economico in modo da raggiungere la retribuzione netta cui il dipendente avrebbe avuto diritto nel caso di normale svolgimento del rapporto stesso.

Art. 10
Sicurezza

1. La Fondazione considera un valore prioritario la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. A tal fine, oltre a quanto previsto dalla normativa specifica anche con riferimento alla formazione, qualora ritenuto di interesse, riconosce ulteriori interventi formativi come attività lavorativa, sostenendo direttamente o rimborsando i relativi costi.

Art. 11
Assunzioni a tempo indeterminato

1. Le parti danno atto che, come da delibera del Consiglio di Amministrazione n.77 dd. 20 dicembre 2017, la dotazione organica della Ripartizione Azienda agricola a tempo indeterminato prevede 31,40 posizioni di operai a tempo indeterminato.
2. Le parti condividono che, se non variano le dimensioni e le attività aziendali, salvo fatti imprevisti sopravvenienti di cui la Fondazione deve dare comunicazione, tale contingente complessivo di personale a tempo indeterminato rappresenta un livello minimo da garantire nel tempo. In caso di cessazione di personale assunto a tempo indeterminato viene data precedenza, qualora in possesso dei requisiti e delle competenze professionali richiesti, eventualmente acquisibili anche attraverso corsi di formazione o affiancamento, alla stabilizzazione di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato.

Art. 12
Contingente stabile di personale assunto a tempo determinato

1. Le parti condividono l'esigenza di costituire un "*gruppo storico*" di dipendenti con contratto a tempo determinato a cui garantire la riassunzione per almeno 156 giornate contributive nell'anno successivo. Tale gruppo viene individuato attualmente nel limite di trenta unità tra il personale che nelle quattro annate precedenti ha maturato almeno 156 giornate contributive. La Fondazione individua la composizione nominativa del gruppo sulla base dei criteri prestabiliti e la comunica alle RSA/RSU e, ove mancanti, alle OO.SS. firmatarie del presente contratto anche secondo quanto specificato nell'art. 23 del presente Contratto.
2. Rimane salva la possibilità di valutare la rideterminazione delle unità in relazione al cambiamento delle condizioni.

Art. 13
Diritto di precedenza delle assunzioni a tempo determinato

1. Agli operai agricoli assunti a tempo determinato non rientranti nell'articolo 12 è riconosciuto il diritto di precedenza di cui all'art. 20 del CCNL 25 maggio 2010 in caso di assunzione per lo svolgimento delle medesime attività, senza necessità di manifestare la volontà di esercitare tale diritto, purché la prestazione lavorativa sia stata valutata positivamente da parte della Fondazione. L'eventuale valutazione negativa sulla non soddisfacente prestazione lavorativa dovrà essere comunicata durante lo svolgimento del rapporto di lavoro con la contestuale informazione delle OO.SS..

TITOLO III
TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 14
Trattamento economico integrativo per il personale a tempo indeterminato

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato sarà corrisposto, in aggiunta al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, un trattamento economico integrativo dell'importo a fianco di ciascuna qualifica specificato:

- operaio comune: € 1.618,80 annui (mensili € 134,90 per 14 mensilità);
- operaio qualificato: € 1.743,00 annui (mensili € 145,25 per 14 mensilità);
- operaio qualificato super: € 1.743,00 annui (mensili € 145,25 per 14 mensilità);
- operaio specializzato: € 1.867,44 annui (mensili € 155,62 per 14 mensilità);
- operaio specializzato super: € 1.992,00 annui (mensili € 166,00 per 14 mensilità).

Art. 15
Compenso orario integrativo per il personale a tempo determinato

1. Agli operai agricoli assunti a tempo determinato che operano prevalentemente in campagna, escluso il personale assunto per un'unica fase lavorativa, vengono corrisposti, in aggiunta al trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva, i seguenti compensi orari integrativi in relazione alle mansioni per le quali sono assunti:

- operazioni manuali in campagna: € 0,42 all'ora;
- frequenti operazioni meccaniche e operazioni manuali in campagna: € 0,55 all'ora.

Art. 16
Premio di risultato per il personale a tempo indeterminato

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato può essere erogato entro il mese di giugno dell'anno successivo un premio di risultato in relazione al grado di raggiungimento dei risultati individuali raggiunti. Gli importi massimi dei premi di risultato sono così determinati:

- operaio agricolo comune: € 1.867,50;
- operaio qualificato: € 2.075,00;
- operaio qualificato super: € 2.075,00;
- operaio specializzato: € 2.282,50;
- operaio specializzato super: € 2.386,25.

2. I criteri per l'erogazione del premio di cui al presente articolo costituiscono indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e sono i seguenti:

- rispetto dei tempi previsti nell'esecuzione dei lavori;
- flessibilità e disponibilità per eventuali lavori da eseguire fuori dalla normale sede di lavoro;
- flessibilità e disponibilità alle eventuali chiamate fuori dal normale orario di lavoro;
- grado di autonomia operativa;
- capacità di adattarsi a nuove e/o mutate circostanze lavorative;
- capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro.

Tali criteri concorrono equamente nella determinazione dell'ammontare del premio.
La valutazione del grado di raggiungimento dei risultati è demandata al responsabile della Ripartizione Azienda agricola.

Art. 17
Premio di risultato per il personale a tempo determinato

1. Agli operai agricoli a tempo determinato con almeno 102 giornate di effettivo lavoro nel corso dell'anno di riferimento può essere erogato, entro il mese successivo al termine del rapporto di lavoro, un premio di risultato in relazione al grado di raggiungimento dei risultati individuali raggiunti. Gli importi massimi dei premi di risultato sono così determinati (importo orario x nr di ore di effettivo lavoro):

Qualifica	Importo orario operai agricoli appartenenti al "gruppo storico" di cui all'art. 12	Importo orario operai agricoli non facenti parte del "gruppo storico"
operaio agricolo comune	0,50	0,34
operaio qualificato	0,50	0,34
operaio qualificato super	0,55	0,38
operaio specializzato	0,55	0,38
operaio specializzato super	0,60	0,41

2. I criteri per l'erogazione del premio di cui al presente articolo costituiscono indicatori quantitativi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e sono i seguenti:

- rispetto dei tempi previsti nell'esecuzione dei lavori;
- flessibilità e disponibilità per eventuali lavori da eseguire fuori dalla normale sede di lavoro;
- flessibilità e disponibilità alle eventuali chiamate fuori dal normale orario di lavoro;
- grado di autonomia operativa;
- capacità di adattarsi a nuove e/o mutate circostanze lavorative;
- capacità di contribuire ai risultati dei gruppi di lavoro.

Tali criteri concorrono equamente nella determinazione dell'ammontare del premio.
La valutazione del grado di raggiungimento dei risultati è demandata al responsabile della Ripartizione Azienda agricola.

Art. 18
Indennità per l'utilizzo di mezzi speciali

1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato che fanno uso frequente (almeno 200 ore/anno) di autocarro, escavatore, macchine agricole o apparecchiature di cantina complesse (ad es. defogliatrici, potatrici, cimatrici, atomizzatori a tunnel, linea di imbottigliamento), individuati dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, viene corrisposta, un'indennità annua lorda di Euro 1.000,00 da riproporzionarsi in relazione alla presenza in servizio.
2. Per chi non raggiunge le 200 ore/anno ma comunque in relazione alle necessità aziendali ha fatto uso frequente secondo quanto previsto al comma precedente, in relazione all'impegno assicurato viene attribuita da parte responsabile della Ripartizione Azienda agricola un'indennità proporzionalmente ridotta.

Art. 19
Indennità immediato intervento o inizio orario prima delle ore 6:00

1. Al personale individuato dal responsabile della Ripartizione Azienda agricola, al quale siano affidati compiti che prevedono l'intervento immediato per irrigazione, irrigazione anti-brina, sgombero neve, ghiaccio e altre emergenze, viene corrisposto per ogni intervento un'indennità aggiuntiva al salario contrattualmente previsto pari a € 25,00 lordi giornalieri.
L'indennità di cui al precedente comma si applica anche nei confronti del personale chiamato al lavoro prima delle ore 6:00 ancorché rientrante nel normale orario di lavoro.

Art. 20
Indennizzo per avverse condizioni atmosferiche

1. Agli operai agricoli a tempo determinato presenti sul posto di lavoro all'inizio del turno, nel caso non si dia luogo all'inizio della giornata lavorativa a seguito di avverse condizioni atmosferiche, spetta un indennizzo pari a 2 ore lavorative.

TITOLO IV
DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art.21
Diritto di Informazione

1. In considerazione dell'importanza che riveste l'attività agricola in relazione alle caratteristiche peculiari e storiche della Fondazione Edmund Mach, le parti condividono il valore dell'informazione e del coinvolgimento dei lavoratori continuo, trasparente e ispirato alla collaborazione, anche al fine di permettere ai lavoratori di esprimere il proprio contributo.
2. Le parti condividono che il coinvolgimento e la consapevolezza dei lavoratori non debbano essere limitati alle attività della Ripartizione Azienda agricola ma debbano riguardare, dato anche il contributo assicurato per attività di ricerca e sperimentazione, il complesso delle dinamiche della Fondazione, dei processi che la contraddistinguono e delle principali sfide che essa è chiamata a affrontare.

Art. 22
Informazione dei lavoratori

1. La Fondazione si impegna ad organizzare incontri informativi con cadenza almeno annuale e comunque al verificarsi di eventi di particolare rilevanza ai fini dell'organizzazione del lavoro. Tali incontri possibilmente si svolgono contestualmente o a margine della attività formativa che viene offerta ai lavoratori, organizzata in tempi e modi tali da consentire la partecipazione del maggior numero possibile di essi.

Art.23
Informazione delle Organizzazioni sindacali

1. La Fondazione, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità, riconosce l'importanza di un coinvolgimento attivo delle organizzazioni sindacali alle attività svolte dalla Fondazione stessa, anche attraverso un proficuo confronto. A tal fine si impegna a comunicare le informazioni relative ai processi che hanno impatto sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro, con particolare riferimento a:

- andamento recente e prevedibile dell'attività della Ripartizione Azienda agricola e della Fondazione incluso il quadro economico;
- situazione, struttura, qualità e andamento prevedibile dell'occupazione;
- variazione degli assetti organizzativi connessi anche alle modifiche delle tecnologie impiegate nella produzione;
- composizione del "*gruppo storico*", corresponsione di indennità aggiuntive in relazione a particolari modalità di svolgimento della prestazione, esercizio del diritto di precedenza;
- andamento della corresponsione del premio di risultato;
- indirizzi e decisioni strategiche in relazione alle produzioni.

2. La Fondazione convoca riunioni semestrali con le organizzazioni sindacali aventi ad oggetto le tematiche di cui sopra. Resta salva la facoltà delle OO. SS. di richiedere la convocazione di riunioni straordinarie per esigenze specifiche.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele all'Adige

1. Per gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dal soppresso Istituto Agrario di San Michele continua a trovare applicazione esclusivamente il "Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige" sottoscritto in data 14 novembre 2006.

Art. 25
Applicazione trattamenti economici

Gli articoli 14, 15 16 e 17 trovano applicazione con decorrenza 1 gennaio 2019.

Art. 26
Temporanea integrazione mensa

In relazione all'attuale servizio erogazione pasti presso la sede di San Michele all'Adige e al fatto che è normale l'utilizzo del pasto completo, per gli operai agricoli aventi sede lavorativa a Rovereto, e Castelnuovo, viene temporaneamente integrato il buono pasto di € 1,80 fin tanto che vigono le attuali condizioni presso la sede di San Michele all'Adige.

Art. 27
Una tantum

In relazione al mancato rinnovo per le annualità 2017 e 2018, al personale a tempo indeterminato e al personale di cui all'art. 12 in servizio alla data di sottoscrizione del presente contratto viene erogata la somma una tantum di Euro 75,00.

Il Segretario organizzativo FAI-CISL:

Negri Katia

Il direttore generale della Fondazione E. Mach:

dott. Sergio Menapace

I delegati FAI-CISL:

Moscon Renzo

Bottamedi Carlo

Il Segretario generale CGIL-FLAI:

Zabbeni Maurizio

Il Funzionario responsabile Settore agricoltura e foreste FLAI-CGIL

Cattani Elisa

Il delegato CGIL-FLAI:

Moser Paolo

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

Le organizzazioni sindacali dei Lavoratori ritengono che l'articolo in tema di Banca delle ore del Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli della Provincia di Trento, in quanto postumo, vada applicato nella sua interezza e sia sostitutivo dell'art.5 (Lavoro straordinario) del Testo coordinato e modificato degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige di data 14/11/2006.

Il Segretario organizzativo FAI-CISL:

Negri Katia

I delegati FAI-CISL:

Moscon Renzo

Bottamedi Carlo

Il Segretario generale CGIL-FLAI:

Zabbeni Maurizio

Il Funzionario responsabile Settore agricoltura e foreste FLAI-CGIL

Cattani Elisa

Il delegato CGIL-FLAI:

Moser Paolo

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH

In relazione alla nota a verbale delle OO.SS.,

la Fondazione Edmund Mach replica che la stessa viene respinta in quanto:

- il "Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige" sottoscritto in data 14 novembre 2006, per altro mantenuto in vigore - ma senza alcun aggiornamento, per gli orientamenti già assunti in passato e tutt'ora non smentiti dalla Fondazione - era volto storicamente a seguire il contratto del comparto AA.LL. e non il contratto del comparto agricoltura; ciò è confermato da tutto l'articolato ed in particolare dalla tabella di equiparazione (art.2), dall'eventuale assegno integrativo (art.3), dall'orario di lavoro (art.4) all'interno del quale si esplica la disciplina dello stesso recupero (art.5), dalle ferie (art. 6) dal Fondo produttività (art.8) , dall'accesso alla mensa (art.16)...., per cui risulta assolutamente eccezionale in tale contesto qualsiasi rinvio alla contrattazione del comparto agricoltura;
- l'art. 5 di tale Testo coordinato prevede in tale contesto il recupero secondo quanto previsto dal comparto AA.LL. ed eccezionalmente la maggiorazione del lavoro straordinario secondo la contrattazione del comparto agricolo esclusivamente per il lavoro festivo e notturno;
- il testo del presente accordo fa espresso rinvio allo specifico "Testo coordinato e modificativo degli accordi aziendali per gli operai agricoli dell'Istituto Agrario di San Michele all'Adige" sottoscritto in data 14 novembre 2006 e non a successivi.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA FONDAZIONE EDMUND MACH
dott. Sergio Menapace